

adeguato alla sopravvenuta normativa statale, ove necessario.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 ottobre 2019, n. 34

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 ottobre 2019, n. 410

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 27 novembre 2019

Approvata in data 4 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 56 /2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2019, n. 78

Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

Art. 2 - Sistemi museali. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

Art. 3 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010

Art. 4 - Norma transitoria

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

Considerato quanto segue:

1. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il d.m. turismo 113/2018 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del sistema museale nazionale;

2. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il d.m. turismo 113/2018, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;

3. Al fine di permettere l'adeguamento del regolamento attuativo della normativa regionale alla normativa statale sopravvenuta, è opportuno disporre l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni legislative regionali di adeguamento alla stessa contenute nella presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

1. Dopo l'ultimo "Visto" del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è aggiunto il seguente:

"Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);".

2. Dopo il punto n. 16 del preambolo della legge regionale 21/2010 è aggiunto il seguente:

"16 bis. È necessario conservare l'efficacia alle disposizioni di cui al capo I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del medesimo regolamento in conformità alla presente legge.".

Art. 2

Sistemi museali.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

"3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.".

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: " , in coerenza con la vigente normativa statale".

Art. 3

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

"1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti

per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:

- a) organizzazione;
- b) collezioni;
- c) comunicazione e rapporti con il territorio.".

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è abrogato.

Art. 4

Norma transitoria

1. Fino all'emanazione delle disposizioni di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo I del medesimo regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative al riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 novembre 2019, n. 418

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Sostegni, Capirossi, Bugliani, Bugetti,

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 27 novembre 2019

Approvata in data 4 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 57/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
10 dicembre 2019, n. 108

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Affidamento del servizio di Bonifica Ordigni Bellici relativamente al progetto dei lavori di "Adeguamento idraulico del Torrente Ricortola alle sezioni dei primi 5 ponti a mare già realizzati dal Comune di Massa Codice Intervento 09IR691/G1" - CIG 8084160BDD - CUP J65B17000350005.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Regioni, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto, in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2, che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamata la propria Ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014- Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti